Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — Roma — Venerdì, 19 giugno 1925 — Numero 141

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *R. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1160.

LEGGE 14 giugno 1925, n. 901.

Assegno annuo da corrispondersi a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'assegnamento annuo previsto dall'art. 21 dello Statuto del Regno è stabilito a favore di Sua Altezza Reale il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, in due milioni di lire a cominciare dal giorno 15 settembre 1925.

Art. 2.

Questa somma sarà pagata per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata da Sua Altezza Reale il Principe.

Art. 3.

In occasione del matrimonio di Sua Altezza Reale il Principe, l'assegnamento suddetto sarà aumentato fino alla somma annua di tre milioni di lire.

Art. 4.

Nel bilancio passivo del Ministero delle finanze sarà aperto un capitolo apposito colla denominazione « Assegnamento a Sua Altezza Reale il Principe Reale Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1161.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 845.

Applicazione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50 e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29:

Vista la deliberazione 4 aprile 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Bolzano;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed industria di Bolzano è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già inscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pellicceria, argenterie, confezioni e mode, tappeti, oggetti d'arte, aperti fino a un mese, L. 80; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre la quota indicata, L. 30;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta alla metà.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 30;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 60;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 100.

Art. 4.

Per i luoghi di cura e centri turistici: Bolzano, Gries, Merano, Bressanone, Chiusa, Ortisei, Vipiteno, Brunico, Colle d'Isarco, le tasse di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sono duplicate.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo, per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo, per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Le parti hanno la facoltà di corrispondere all'imposta prescritta negli articoli 3 e 4 sotto forma di abbonamento annuo.

La tassa annuale è stabilita:

per gli esercenti dell'art. 2-*a*), con L. 300;
per gli esercenti dell'art. 2-*b*), con L. 150;
per il commercio girovago:

dell'art. 3-*a*), con L. 50;
dell'art. 3-*b*), con L. 100;
dell'art. 3-*c*), con L. 150.

Le parti, le quali pagano questo abbonamento annuo, possono esercitare il loro commercio in qualsiasi luogo del

distretto camerale senza pagare alcuno aumento nei luoghi di cui all'art. 4.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati della imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli, se non si riforniscono continuamente di merci da un deposito in un Comune del distretto camerale;

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 55. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Bolzano.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendita di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile o con veicoli o con qualsiasi altro mezzo qualunque sia la sua nazionalità ed il quale non risulti già inscritto nei ruoli della imposta camerale di questa circoscrizione, deve pagare la tassa di cui all'articolo 50 lettera *d*) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal R. decreto 7 maggio 1925, n. 845, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago contemporaneamente colla denuncia prescritta dall'art. 87 del Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dovrà effettuare il pagamento della corrispondente tassa stabilita nel Regio decreto citato nell'art. 1 del presente regolamento al cassiere della Camera il quale ne rilascerà quietanza.

In base alla denuncia ed eseguito il pagamento della tassa la Camera rilascerà il certificato d'esercizio.

Prima del rilascio del certificato non può essere iniziato l'esercizio.

Art. 3.

I moduli prescritti per la denuncia del commercio temporaneo e girovago saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio, oltre il termine denunciato, deve dare avviso alla Camera, del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, salvo la facoltà di cui all'art. 70 del citato decreto relativo all'oblazione stragiudiziale.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Art. 7.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1162.

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. 878.

Applicazione di diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Treviso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50 e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria nonchè il regolamento generale per l'attuazione di detto Regio decreto;

Vista la deliberazione 4 aprile 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Treviso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Treviso è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati in base alla seguente tariffa:

1° per ogni certificato di iscrizione, esistenza di rappresentanza, di firma, ecc. (compresa la scritturazione), L. 2;

2° per la scritturazione di ogni pagina o frazione di pagina dopo la prima, L. 0.50;

3° per ogni vidimazione di firma, L. 1;

4° per ogni certificato sulla esistenza di usi di piazza accertati, L. 5;

5° per ogni certificato di nuove constatazioni di usi di piazza, L. 10;

6° per ogni certificato di prezzi e corsi accertati, L. 5;

7° per ogni certificato di prezzi e corsi non accertati, L. 10;

8° per ogni carta di legittimazione, L. 1.50;

9° per ogni copia di atti camerali e relativa autenticazione, L. 5;

10° per l'iscrizione o reiscrizione in uno dei ruoli tenuti dalla Camera a norma delle disposizioni di cui l'art. 3 lettera *e*) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, L. 50;

11° per ogni certificato d'iscrizione nei ruoli, L. 5;

12° per ogni svincolo di cauzione di mediatori, L. 3;

13° per ogni dichiarazione di mutamento di cauzione di mediatori, L. 2;

14° per ogni certificato di idoneità ad esercitare pubbliche funzioni, L. 10;

15° per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, appalti pubblici, licitazioni e gare, L. 10;

16° per ogni designazione di arbitri, L. 10.

Per le certificazioni e constatazioni di atti e fatti compiuti fuori d'ufficio, oltre al pagamento dei diritti della tariffa, incombe alla parte interessata anche il pagamento del rimborso delle spese di locomozione oltre alle vacazioni e alle trasferte nella misura seguente:

per ogni vacazione di due ore, L. 10;

per ogni trasferta non compresa la notte e per ogni giorno, L. 50;

per ogni trasferta compresa la notte e per ogni giorno, L. 75.

Qualora la distanza non superi i due chilometri non vi ha luogo a trasferta.

Il rimborso delle spese di locomozione, le vacazioni delle trasferte vanno a profitto della persona delegata dalla Camera all'incarico.

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 84. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Treviso.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria della provincia di Treviso quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono firmati dal presidente e dal segretario generale o da chi ne fa rispettivamente le veci, e sono muniti del bollo di ufficio.

Le copie e gli estratti degli atti della Camera, dei documenti onde sono corredati ed in genere delle carte che sono depositate in archivio vengono autenticati dal segretario generale, o dal suo sostituto, e vistati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 2.

La Camera oltre che a rilasciare atti in base a quanto risulta dai suoi registri o dal proprio archivio, può anche emetterne, sempre in relazione ai propri scopi, in base a quanto risulta da sua conoscenza e da informazioni assunte, facendo però in questo caso rilevare la circostanza.

Art. 3.

I diritti di segreteria sono percepiti per tutti gli atti rilasciati e per tutte le operazioni eseguite come dalla elencazione della annessa tariffa.

Art. 4.

Le domande per il rilascio dei certificati, estratti e copie di atti di ufficio devono essere presentate per iscritto alla segreteria della Camera.

Alle istanze sarà dato corso per ordine di presentazione, ed i certificati, salva la necessità di ricerche di ufficio, saranno rilasciati, possibilmente, entro il termine di una settimana dalla richiesta.

Al momento della produzione dell'atto di richiesta gli interessati dovranno pagare alla Camera, salve sempre le esenzioni previste da leggi speciali, i diritti fissi segnati dalla tariffa annessa al decreto e che si riferiscono solamente alla redazione dell'atto non essendovi quindi comprese le spese cui abbia ad incorrere materialmente la Camera per carta bollata, per spedizioni, ecc.

Il versamento degli importi dei diritti applicati sarà comprovato dall'applicazione di corrispondenti marche amministrative annullate col bollo di ufficio.

Art. 6.

Le marche amministrative sono stampate a cura della Camera e consegnate all'economo d'ufficio il quale ne cura la conservazione e la distribuzione.

Il versamento degli importi riscossi verrà eseguito al tesoriere da parte dell'economo d'ufficio mensilmente.

Art. 7.

Non sono soggetti a diritto qualsiasi gli atti rilasciati ad Enti pubblici per uso proprio, anche in tale caso però spetterà alla Camera il rimborso delle eventuali spese incontrate.

Art. 8.

Non si darà visione nè copia sia dei comunicati governativi sia degli atti e deliberazioni riguardanti il patrimonio

od inerenti all'interesse esclusivo della Camera, a meno che non venga fatta richiesta dall'autorità amministrativa o giudiziaria e non ne sia dato speciale ordine dal presidente della Camera o da chi per esso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale
NAVA.

Numero di pubblicazione 1163.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1925, n. 895.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2085;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1924-25 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 11. — Manutenzione di locali dell'Amministrazione centrale	L.	30,000
Cap. n. 78-bis. — Spese di servizio degli uffici dipendenti dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro	»	10,000
Cap. n. 85. — Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento, ecc.	»	300,000
Cap. n. 88. — Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato, ecc.	»	370,000
Cap. n. 93. — Camere di commercio italiane all'estero, ecc.	»	150,000
Cap. n. 140-ter (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica: spese diverse). — Contributo nelle spese per la pubblicazione delle relazioni scientifiche della spedizione di S. A. R. il Duca degli Abruzzi nel centro dell'Asia	»	45,000
Cap. n. 151-bis. — Spese per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale dell'elettricità, e del turismo a Grenoble	»	100,000
Cap. n. 160. — Quota d'interesse a carico del Ministero dell'agricoltura, ecc.	»	490,000
Cap. n. 185. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	970,000
Cap. n. 186. — Somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	100,000
Cap. n. 264 aggiunto (in conto competenza). — Pubblicazione del Bollettino delle società per azioni, ecc.	»	120,000
Totale degli aumenti	L.	2,685,000

In diminuzione:

Cap. n. 42. — Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante, ecc.	L.	130,000
Cap. n. 71-IV. — Spese dell'azienda dei Regi tratturi, ecc.	»	30,000
Cap. n. 94. — Assegni ed indennità di residenza agli addetti ed agenti commerciali all'estero	»	225,000
Cap. n. 95. — Spese di impianto per nuovi uffici di addetti commerciali, ecc.	»	100,000
Cap. n. 130. — Spese di ogni genere, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per la ricerca e la utilizzazione della sostanze radioattive, ecc.	»	20,000
Totale delle diminuzioni	L.	505,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 100. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1164.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1925, n. 892.

Norme per sistemare la posizione di stato di alcuni gruppi di ufficiali invalidi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;
Visto il regolamento per l'applicazione di detta legge approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;
Visto il decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 486, col quale si dispone che la dichiarazione di congedo assoluto tiene luogo del decreto di collocamento a riposo per i militari resi permanentemente inabili al servizio;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra, e del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ufficiali delle categorie in congedo divenuti permanentemente inabili al servizio, per infermità, lesioni o ferite, per i quali, ai sensi del decreto 2 aprile 1916, n. 486, la dichiarazione di congedo assoluto tenne luogo del decreto di

collocamento a riposo agli effetti dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, si intendono dispensati da ogni eventuale servizio ai sensi ed agli effetti degli articoli 76 e 77 della legge 18 luglio 1912, n. 806, senza che occorra dichiarare la dispesa mediante decreto Reale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 97. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1165.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1925, n. 894.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2073;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 21 - Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi, ecc.	L.	100,000
Cap. n. 59 - Assegnazione straordinaria per rimborso al tesoro delle maggiori spese di cambio, ecc.	»	8,000,000
Totale . . .	L.	8,100,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 99. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1166.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 maggio 1925, n. 897.

Assegnazione straordinaria di 100 milioni ad anno, e per sei anni, per provvedere alla sistemazione e al completamento della rete telefonica interurbana gestita dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per provvedere alla sistemazione e al completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti, è autorizzata l'assegnazione straordinaria di 100 milioni ad anno, per sei anni consecutivi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1925-26.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 102. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1167.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1925, n. 896.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, ed autorizzazione di spesa straordinaria per lavori all'edificio sede della Regia università di Modena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 febbraio 1925, n. 147;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 400,000 per urgenti lavori di sistemazione e di restauro all'edificio sede della Regia università di Modena.

Detta somma viene iscritta per L. 100,000 al capitolo di nuova istituzione n. 144-VI « Spesa per urgenti lavori di sistemazione e di restauro all'edificio sede della Regia università di Modena » dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-1925; e per le residuali L. 300,000 verrà, con decreti del Ministro per le finanze, stanziata nello stato di previsione del Ministero medesimo, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 101. — GRANATA.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25.

IN CONTO COMPETENZA.

Aumenti:

Cap. n. 28 (modificata la denominazione) — Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche ed i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali Sussidi ai maestri delle scuole di cui all'art. 2, comma ultimo, del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410 . .	L.	25,587.03
Cap. n. 54 — Scuole medie governative. Acquisto e conservazione del materiale ecc.	»	150,000 —
Cap. n. 144-VII (di nuova istituzione) — Somma da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il trasporto del materiale scientifico importato dalla Germania in conto riparazioni di guerra e destinato agli istituti universitali statali	»	75,090 —
Cap. n. 147-IX (nuovo) — Università di Catania. Credito residuale proveniente dalla rendita annua perpetua di cui all'art. 1 del regolamento per la esecuzione della legge 13 luglio 1905, n. 384, approvato con R. decreto 25 marzo 1906, n 455	»	156,453.97
Cap. n. 151-*bis* (di nuova istituzione) — Lavori di restauro ai beni della Corona adibiti durante la guerra ad ospedali di riserva, depositi ed uffici ed assegnati poi al Ministero dell'istruzione in seguito alla retrocessione al Demanio	»	371,700 —
Totale . . .	L.	778,831 —

Diminuzioni:

Cap. n. 8 — Indennità e diarie a membri di Consigli, Giunte, ecc.	L.	371,000 —
Cap. n. 55-*bis* — Spese per sussidi ad alunni allogiotti ed esteri, ecc.	»	50,000 —
Cap. n. 57-*bis* — Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istituti d'istruzione media, ecc.	»	100,000 —
Totale . . .	L.	521,000 —

IN CONTO RESIDUI.

Diminuzioni:

Cap. n. 74 — Regie università ed altri istituti superiori Dotazioni, ecc.	L.	156,453.97
Cap. n. 131 — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui, ecc.	»	2,000,000 —
Cap. n. 133 — Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari, ecc.	»	1,300,000 —
Cap. n. 203 (aggiunto) — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi, ecc.	»	100,000 —
Totale . . .	L.	3,556,453.97

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'istruzione pubblica: FEDELE.
Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1168.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 898.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2083;
Visto l'art. 41, 1° comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro *ad interim* per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc. . .	L.	7,000,000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie, ecc. . .	»	12,000,000
Cap. n. 25. — Personale subalterno ordinario, ecc.	»	150,000
Cap. n. 48. — Istituti di marina. Stipendi, ecc.	»	50,000
Cap. n. 50. — Servizio idrografico. Stipendi, ecc.	»	140,000
	L.	19,340,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 103. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1169.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 899.

Maggiore assegnazione, per pensioni ordinarie, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2073;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 16 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di L. 250,000.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 104. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1170.

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 877.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Lodi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50 e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 9 marzo 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Lodi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Lodi è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto che non risultino già inscritti nei ruoli d'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati è stabilita:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pelliccerie, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno fino a dieci giorni, L. 30; da dieci giorni fino a un mese, L. 20, oltre la quota suddetta; per ogni mese successivo o frazione di mese, L. 10, oltre le due quote indicate;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta ad un terzo.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo veicoli a mano, L. 10;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo banchi fissi o mobili, o di veicoli a trazione animale, L. 20;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo veicoli a trazione meccanica senza banchi, L. 30; con banchi fissi o mobili, L. 40.

Per il pagamento della tariffa è ammessa la forma di abbonamento annuo nella seguente misura:

a) per gli esercenti a mezzo veicoli a mano, L. 110;

b) per gli esercenti a mezzo banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 220;

c) per gli esercenti a mezzo veicoli a trazione meccanica senza banchi, L. 330; con banchi fissi o mobili, L. 440.

Art. 4.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 15,000 abitanti le tasse predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento, salvo per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dalla imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera o di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere ed i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni purchè non compiano vendite;

f) gli esercizi dove si effettuano vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 83 — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Lodi.

Art. 1.

Nessuno può esercitare il commercio temporaneo o quello girovago nel Lodigiano se non è munito di un apposito certificato rilasciato dalla Camera di commercio di Lodi (art. 64 legge 8 maggio 1924, n. 750).

Art. 2.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi e locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la loro nazionalità, deve pagare la tassa di cui alla tabella allegata, approvata con R. decreto 4 maggio 1925, n. 877.

Art. 3.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio alla rispettiva Camera di commercio e industria, ai termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni ove non ha sede la Camera, anche al rispettivo sindaco.

Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso l'esattore comunale, della corrispondente tassa stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa, e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 4.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome e cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 5.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità di cui all'art. 1, del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 6.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, salvo la facoltà di cui al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 264, relativo alla oblazione stragiudiziale.

Art. 7.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 10.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione — (Elenco n. 43)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	276494	100 —	Pelissero *Margherita* fu Costanzo, ved. di Pelissero Giovanni, dom. a Meana di Susa (Torino).	Pelissero *Maria-Margherita* fu Costanzo, vedova ecc., come contro.
»	291477	40 —	*Giambrella* Emilia di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).	*Ciambrella* Emilia di Cesare, minore ecc., come contro.
3.50 %	439983	133 —	*Vegliante* Vincenzo fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Carmela De Caprio, dom. in Capua (Caserta).	*Vigliante* Vincenzo fu Vincenzo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	146844	900 —	Frasca *Santina* di Arcangelo, nubile dom. in Bari.	Frasca *Alessandrina* di Arcangelo, nubile, dom. in Bari.
»	254143	20,000 —	Bellia Dionisia di Pier-*Vincenzio*, moglie di Boggio Ermanno, dom. in Torino.	Bellia Dionisia di Pier-*Vincenzo o Pietro-Vincenzo*, moglie, ecc., come contro.
»	278391	2,555 —	Grillo Alberta di Carlo, moglie di Polidori-Pace *Vittorio*, dom. a Milano, vincolata.	Grillo Alberta di Carlo, moglie di Polidori-Pace *Benedetto*, dom. in Milano, vincolata.
3.50 %	164278	122.50	Siglio *Elisabetta* fu Giuseppe, moglie di Bianchi Pietro, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio, a Virano Lorenzo di Luigi minore sotto la patria potestà del padre.	Siglio *Barbara-Maria-Elisabetta* fu Giuseppe, moglie ecc., come contro; con usufrutto vitalizio, come contro.
Cons. 5 %	300292	175 —	Notaro *Santa* fu Pasquale moglie di Nunziata Enrico di Vincenzo, dom. a S. Gennaro di Palma (Napoli).	Notaro *Maria-Santa* fu Pasquale, moglie, ecc., come contro.
»	108647	155 —	Ferrecchia Matteo fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Beccia Annantonia fu Michele, ved. di Ferrecchia *Michele*, dom. in Casalnuovo Monterotaro (Foggia).	Ferrecchia Matteo fu *Leonardo-Michele*, minore sotto la patria potestà della madre Beccia Annantonia fu Michele, ved. di Ferrecchia *Leonardo-Michele*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 giugno 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 134

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 giugno 1925

	Media		Media
Parigi	127 74	Belgio	127 03
Londra	130 961	Olanda	10 80
Svizzera	530 49	Pesos oro (argentino)	—
Spagna	399 —	Pesos carta (argent.)	—
Berlino	6 50	New-York	27 187
Vienna (Shilling)	3 80	Russia	—
Praga	80 —	Belgrado	46 —
Dollaro canadese	26 80	Budapest	0 0375
Romania	12 —	Oro	524 58

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 55
	3.50 % » (1902)	68 75
	3.00 % lordo	48 65
	5.00 % netto	90 725
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	72 40

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra.

IL MINISTRO AD INTERIM PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, modificato con R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 656;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1925, che bandiva concorsi per titoli per l'ammissione in taluni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1925, col quale veniva sospeso l'espletamento di detti concorsi;

Visto il sopracitato R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 656;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissiine nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra:

Ruoli del gruppo A:

Concorso a 37 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale.

Ruoli del gruppo B:

Concorso a 19 posti di vice ragioniere geometra del Genio militare;

Concorso a 30 posti di vice ragioniere d'artiglieria;

Concorso a 28 posti di capo tecnico aggiunto di artiglieria o genio;

Concorso a 17 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio.

Ruoli del gruppo C:

Concorso a 34 posti di assistente aggiunto del Genio militare.

Art. 2.

La partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1 è limitata agli ufficiali che, alla data 8 febbraio 1925, appartenevano ad una delle seguenti categorie:

a) ufficiali delle categorie in congedo, eccettuati coloro che già coprono un impiego di ruolo dello Stato;

b) ufficiali delle categorie in congedo nominati in S. A. P., in base ai reclutamenti effettuati in applicazione degli articoli 3, 4, 5 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, posteriormente al 31 ottobre 1920 e del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910.

Gli ufficiali predetti dovranno, per partecipare ai concorsi, essere però in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti dei titoli di studio di cui al comma 3°, n. 6, del successivo art. 3;

b) non aver superato l'età di 39 anni alla data 8 febbraio 1925;

c) aver prestato almeno 4 mesi di servizio presso comandi o reparti dell'Esercito operante durante la guerra 1915-1918, con le estensioni e le limitazioni di cui agli articoli 41 e 43, comma 3° e 4°, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 166 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire direttamente al Ministero (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti), entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 3, con l'indicazione precisa del ruolo per il quale intendono concorrere.

Gli aspiranti agli impieghi dei gruppi *B* e *C* dovranno sulle domande dichiarare che accettano, in caso di nomina, qualunque destinazione sia nel Regno, sia nelle Colonie.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita dell'aspirante;

5° certificato rilasciato da un medico militare in servizio attivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Per gli aspiranti agli impieghi dei gruppi *B* e *C* il certificato dovrà comprovare anche l'idoneità ai servizi in Colonia;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze commerciali, o in scienze sociali per gli aspiranti alla nomina a vice segretari nell'Amministrazione centrale: diploma di licenza d'istituto tecnico (sezione agrimensura), per gli aspiranti alla nomina a vice ragionieri geometri del Genio militare; diploma di licenza liceale o di istituto tecnico o altro titolo equipollente di scuole medie di commercio, per gli aspiranti alla nomina a vice ragioniere d'artiglieria; diploma di licenza d'istituto tecnico (sezione industriale) o di istituti industriali, per gli aspiranti alla nomina a capitecnici aggiunti di artiglieria e genio; diploma di licenza d'istituto tecnico o di scuola superiore di belle arti o di altre equiparate, per gli aspiranti alla nomina a disegnatori tecnici aggiunti di artiglieria e genio; diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica e, insieme, diploma rilasciato da una delle scuole per allievi assistenti ai lavori edilizi, o altro certificato di studio, che a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, sia atto a comprovare la speciale cultura tecnico-professionale dell'aspirante, per coloro che concorrono ai posti di assistente aggiunto del Genio.

I diplomi di cui sopra dovranno prodursi in originale o in copia autentica notarile;

7° copia debitamente aggiornata dello stato di servizio militare ed eventuali attestazioni integrative, rilasciate dai competenti comandanti di corpo, ai sensi delle circolari n. 588 del Giornale militare 1922 e n. 171 del Giornale militare 1923, e atte a comprovare che gli aspiranti abbiano prestato almeno 4 mesi di servizio presso l'Esercito operante, durante la guerra 1915-1918, con le estensioni e le limitazioni di cui alle disposizioni citate nell'art. 2 del presente decreto;

8° quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno, comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concorso di lire 50 per gli aspiranti ai posti di vice segretario e di L. 25 per gli aspiranti agli altri posti.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di 2 mesi alla data del presente decreto, salvo la eccezione di cui al comma 2° del seguente art. 4.

Oltre ai documenti sopra accennati gli aspiranti devono presentare:

a) un certificato contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario, per i concorsi per i quali è richiesta la laurea; un certificato, rilasciato dai presidi o capi d'istituto, delle votazioni ottenute in ogni singola materia degli esami di licenza, per i concorsi per i quali sono richiesti altri titoli di studio, a meno che la votazione risulti dallo stesso diploma;

b) quegli altri titoli che gli interessati ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego cui aspirano.

Art. 4.

Gli ufficiali che abbiano già partecipato ai concorsi richiamati al precedente art. 2, lettera *b*), per passaggio in S. A. P., saranno dispensati dalla presentazione di quei documenti che avessero già prodotto in occasione di tali concorsi: dei documenti anzidetti dovrà però essere fatta specifica elencazione nella domanda.

Dovranno invece, in ogni caso, produrre nuovamente i documenti di cui ai nn. 7 e 8 del precedente art. 3, se abbiano già conseguito la nomina a ufficiali in S. A. P., e i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 7 e 8 se abbiano soltanto partecipato ai concorsi predetti senza aver però conseguito la nomina.

Saranno ritenuti validi per la partecipazione ai concorsi di cui al presente decreto, indipendentemente dalla data, sia le domande, sia i documenti regolari già presentati per partecipare ai concorsi banditi con decreto Ministeriale 17 febbraio 1925, e sospesi con decreto Ministeriale 24 marzo 1925, purchè i concorrenti siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel precedente art. 2 ed esibiscano, in aggiunta a quelli già prodotti, i documenti indicati nel n. 7 dell'art. 3.

Art. 5.

Coloro che intendano concorrere per più di uno dei ruoli indicati nell'art. 1 dovranno, per ciascun ruolo, presentare distinte domande corredate dalle rispettive quietanze di pagamento della tassa di concorso.

Tutti gli altri documenti potranno essere esibiti in unico esemplare.

Il Ministro, ai termini dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, può, con decreto non motivato e insindacabile, negare l'ammissione ai concorsi.

Art. 6.

Per giudicare dei concorsi di cui all'art. 1 saranno costituite due Commissioni esaminatrici.

La prima Commissione che dovrà giudicare del concorso a vice segretario, sarà costituita da un direttore generale del Ministero della guerra, presidente, da due direttori capi divisione amministrativi dello stesso Ministero, membri.

La seconda Commissione, che dovrà giudicare dei concorsi a vice ragioniere d'artiglieria, a capo tecnico aggiunto di artiglieria e genio, a disegnatore di artiglieria e genio, ad assistente aggiunto del Genio militare, sarà costituita invece dal direttore generale di artiglieria e automobilismo del Ministero della guerra, presidente, dal generale capo del servizio del genio e da un capo divisione amministrativo dello stesso Ministero, membri.

A ciascuna Commissione saranno addetti quali segretari, il titolare della sezione che amministra i ruoli nei quali dovranno essere ammessi i vincitori dei concorsi e un funzionario amministrativo della Divisione personale e ordine interno del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Agli effetti della valutazione dei titoli posseduti dai singoli candidati, ogni componente le Commissioni di cui al precedente articolo 6 disporrà di 20 punti.

Le votazioni dei commissari si effettueranno in ordine inverso di grado e di anzianità.

I segretari non hanno voto nè deliberativo nè consultivo.

Di tutte le riunioni delle Commissioni e delle deliberazioni in esse prese dovrà redigersi, per ogni seduta, apposito processo verbale, sottoscritto dai commissari e dai segretari presenti alle sedute.

Per la validità delle riunioni di ciascuna Commissione è necessaria la presenza del presidente, dei due membri e di un segretario.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso e dei dichiarati idonei sarà determinata dall'ordine dei punti complessivamente riportati da ciascun concorrente.

I candidati, per essere riconosciuti idonei, dovranno aver riportata una votazione complessiva non inferiore a 36 punti.

A parità di punti ha la precedenza in graduatoria il candidato più anziano di età, salvi gli altri diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395: a tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo delle domande di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo di preferenza, qualora non li abbiano già esibiti in occasione della partecipazione ai concorsi, richiamati nel precedente art. 2, per passaggio a ufficiali in S. A. P.

Per gli ufficiali che siano invalidi di guerra rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per quanto riguarda la precedenza nell'assegnazione dei posti.

Art. 9.

Per l'approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei si osserveranno le norme di cui all'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Ove taluno dei vincitori dei concorsi rinunci alla nomina prima del termine che verrà prefisso per la presentazione in servizio, o non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stesso, si procederà a ulteriori nomine dei concorrenti dichiarati idonei entro il limite dei posti messi a concorso e secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi dovranno, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sostenere un periodo di prova di 6 mesi.

Durante tale periodo sarà ad essi corrisposto un assegno mensile di L. 500, di L. 450, di L. 350, secondo che abbiano rispettivamente vinto il concorso per i ruoli del gruppo *A*, del gruppo *B*, del gruppo *C*.

Ai vincitori dei concorsi che avessero già conseguito la nomina a ufficiale in S. A. P. in base alle disposizioni richiamate nell'articolo 2, lettera *b*), del presente decreto, il servizio eventualmente prestato dopo la nomina stessa non verrà in alcun modo computato agli effetti dell'anzianità e dello stipendio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° giugno 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

p. *Il Ministro* ad interim *per la guerra*: UGO CAVALLERO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.